



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 98/24/CE del Consiglio e della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e i diisocianati

- **Codice della proposta:** COM(2023) 71final del 15/02/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0033(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Premessa: finalità e contesto

- *quadro normativo:*

Regolamenti:

a) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

Direttive:

a) Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (Direttiva Quadro in materia di salute e sicurezza sul lavoro);

b) Direttiva 82/605/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1982, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici durante il lavoro;

c) Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;

d) Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro;

e) Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,

sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro;

f) Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Relazioni già esistenti

a) Relazione sulla valutazione di impatto di accompagnamento al documento di Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 98/24/CE del Consiglio e della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e i diisocianati. SWD (2023) 35 final del 13.02.2023

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nuovi-limiti-di-esposizione-piombo-e-diisocianati-proteggere-meglio-i-lavoratori-la-commissione-2023-02-13_it

b) Subsidiarity grid di accompagnamento al documento di Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 98/24/CE del Consiglio e della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e i diisocianati. SWD (2023) 34 final del 13.02.2023

c) Regulatory Scrutiny Board Opinion. Impact assessment/EMPL. SEC(2023) 67 final del 15.02.2023

d) Study on collecting information on substances with the view to analyse health, socio-economic and environmental impacts in connection with possible amendments of Directive 98/24/EC (Chemical Agents) and Directive 2009/148/EC (Asbestos) - Study overview and key findings. Luxembourg: Publications Office of the European Union, September 2021. ISBN 978-92-76-41566-4 <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/03b0cc5a-5e22-11ec-9c6c-01aa75ed71a1/language-en>

e) Parere del Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro su un valore limite di esposizione professionale vincolante (BOEL) e un valore limite biologico vincolante (BLV) dell'UE per il piombo e i suoi composti inorganici ai sensi della direttiva sugli agenti chimici 98/24/CE. Adottato il 24/11/2021. <https://circabc.europa.eu/ui/group/cb9293be-4563-4f19-89cf-4c4588bd6541/library/60b206e1-ee10-40c2-9540-fb6510c11a0c/details>

f) Parere relativo ai diisocianati del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (2021), <https://circabc.europa.eu/ui/group/cb9293be-4563-4f19-89cf-4c4588bd6541/library/0d11d394-b1e8-4e1a-a962-5ad60f4ab2ae/details>

g) Parere del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) relativo alla valutazione dei limiti di esposizione professionale per il piombo e i suoi composti, presentato l'11 giugno 2020. <https://echa.europa.eu/documents/10162/ed7a37e4-1641-b147-aaac-fce4c3014037>

h) Parere del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) relativo alla valutazione dei limiti di esposizione professionale per i diisocianati presentato l'11 giugno 2020.

<https://echa.europa.eu/documents/10162/4ea3b5ee-141b-63c9-8ffd-1c268dda95e9>

Strategie:

a) Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027. COM (2021) 323 final del 28.7.2021;

b) Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020. COM (2014) 332 final del 6.6.2014;

c) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali". COM (2021) 102 final del 04.03.2021;

d) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Piano europeo di lotta contro il cancro". COM (2021) 44 final;

e) Comunicazione della Commissione "Un'Europa sociale forte per transizioni giuste". COM (2020) 14 final del 14.1.2020;

f) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche". COM (2020) 667 final;

g) Comunicazione della Commissione "Lavoro più sicuro e più sano per tutti – Aggiornamento della normativa e delle politiche dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro". COM (2017) 12 final del 10.1.2017

- *finalità generali;*

La finalità generale è quella di garantire ambienti di lavoro sani e sicuri quale requisito fondamentale per proteggere i lavoratori, sostenere l'attività economica e la produttività e favorire una ripresa economica sostenibile. In particolare, negli ultimi anni il quadro politico e le norme dell'Unione Europea (UE) in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) si sono focalizzate sulla protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e ad altre sostanze chimiche pericolose, tra cui il piombo e i diisocianati sono considerate quelle più dannose su cui intervenire.

In tale ottica, la presente proposta si pone l'obiettivo specifico di rivedere i valori limite esistenti per il piombo e di introdurre, per la prima volta, valori limite per i diisocianati, contribuendo in tal modo a conseguire un elevato livello di protezione della salute e

della sicurezza dei lavoratori. Nel caso del piombo, un'ingente riduzione del limite di esposizione contribuirà a prevenire problemi di salute per i lavoratori, ad esempio in relazione alle funzioni riproduttive e allo sviluppo fetale. Per i diisocianati, un nuovo limite di esposizione scongiurerà i casi di asma e altre malattie respiratorie. In dettaglio, sulla base dei dati scientifici più recenti, la Commissione propone di:

Piombo:

- a) abbassare ulteriormente il limite di esposizione professionale da 0,15 milligrammi per metro cubo (0,15 mg/m³) a 0,03 mg/m³;
- b) abbassare il valore limite biologico da 70 microgrammi per 100 millilitri di sangue (70µg/100ml) a 15µg/100ml;
- c) garantire che il livello di piombo nel sangue delle **donne in età fertile** non superi i valori di riferimento per la popolazione generale non esposta al piombo sul luogo di lavoro nel rispettivo Stato membro. Se non esistono valori di riferimento nazionali, il livello di piombo nel sangue delle donne in età fertile non dovrebbe superare il valore guida biologico di 4,5 µg/100ml (come raccomandato da un parere del comitato per la valutazione dei rischi – RAC)

Diisocianati:

Propone di stabilire per la prima volta valori limite per proteggere i lavoratori dall'esposizione ai diisocianati sul lavoro. Tali valori limite riguardano il gruppo azoto, carbonio e ossigeno dei diisocianati, responsabile dei loro effetti nocivi sulla salute:

- a) un limite di esposizione professionale complessivo di 6µg NCO/m³ (corrispondente alla concentrazione massima di una sostanza nell'aria che un lavoratore respira in un periodo di riferimento determinato, pari a 8 ore);
- b) un limite di esposizione di breve durata di 12µg NCO/m³ (corrispondente a un periodo di riferimento più breve, pari a 15 minuti. Quest'ultimo si applica quando un limite di esposizione complessivo non è sufficiente a limitare adeguatamente gli effetti nocivi sulla salute di una sostanza, ad esempio in caso di esposizione breve ma ad alta intensità).

Tuttavia, si fa presente che, se la proposta dovesse concretizzarsi, per i diisocianati sarebbe introdotto un limite transitorio TWA di 10 µg/m³ e con un limite per esposizione di breve durata associato pari a 20 µg/m³ k fino al 31 dicembre 2028, fornendo il tempo necessario per attuare tutte le misure di gestione del rischio. La novità andrebbe infatti a riguardare una vastità di settori, dall'edilizia alla produzione di mobili, autoveicoli, elettrodomestici, macchinari e computer, che utilizzano prodotti quali poliuretani, materie plastiche, rivestimenti, vernici, pitture bicomponenti e adesivi.

Valori limite piombo in Italia

La normativa attualmente vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs.

81/2008 e s.m.i.; allegato XXXIX “valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria piombo e suoi composti ionici”) prevede dei valori limite biologici pari a 60ug/dl sangue per gli uomini e 40 ug/dl per le donne in età fertile.

Con la direttiva EU 431/2022 in cui i composti inorganici del piombo vengono inseriti esplicitamente come reprotossici, viene proposto in allegato III-bis un unico valore limite biologico di 70 ug/dL con un livello di azione a 40ug/dL per l’attivazione della sorveglianza sanitaria.

L’attuale proposta di direttiva va a suggerire una riduzione importante dei valori limite biologici portando a 15 ug/dL, con in particolare un livello di azione a 9ug/dL per l’uomo e considerando la necessità di 4.5 ug/dL per le donne in età fertile.

Essendo i valori limite biologici strettamente correlati ai valori limite ambientali, similmente si va a proporre una riduzione del valore limite ambientale che passa dallo 0.15 mg/m3 della direttiva EU 431/2022 a 0.015 mg/m3.

- *elementi qualificanti ed innovativi.*

Un elemento qualificante può essere considerato il fatto che la proposta tiene conto degli sviluppi e dei risultati scientifici e tecnici più recenti, dei pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e dei pareri del comitato consultivo tripartito per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (ACSH).

In termini di elementi innovativi, la Commissione Europea afferma che le modifiche proposte saranno fondamentali anche per proteggere i lavoratori nel contesto della promozione della transizione verso la neutralità climatica: sia il piombo che i diisocianati saranno probabilmente utilizzati, ad esempio, nella produzione di batterie e nei processi volti a rendere più leggeri i veicoli elettrici, nelle turbine eoliche o come materiali isolanti nelle ristrutturazioni edilizie.

Inoltre, la modifica dell’ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni derivante dall’adozione della direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione, inserisce il piombo, una sostanza tossica per la riproduzione, nell’ambito di applicazione di quest’ultima. Il valore aggiunto dell’intervento dell’UE è inoltre giustificato dal fatto che il problema è diffuso in tutta l’UE. L’aggiornamento dei valori limite per il piombo e l’introduzione, per la prima volta, di valori limite per i diisocianati contribuiranno pertanto a una maggiore armonizzazione nel mercato unico

A. Rispetto dei principi dell’ordinamento europeo

Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

L'articolo 153, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) costituisce la base giuridica della proposta della Commissione di modificare sia la direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione sia la direttiva sugli agenti chimici. L'articolo suddetto, infatti, prevede il miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori. Si tratta di un aspetto della politica sociale, in cui l'UE dispone di competenza concorrente con quella degli Stati membri. Inoltre la presente proposta è coerente con le prescrizioni contenute nella normativa e nei documenti di *policy* in tema di salute e sicurezza sul lavoro. In primo luogo è in linea con la direttiva 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ("direttiva quadro in materia di SSL"). A ciò si aggiunge la coerenza con il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare con il principio 10 sul diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato, e con il quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 che si era posta tra gli obiettivi quello di abbassare ulteriormente il limite di esposizione professionale per il piombo e stabilire un limite di esposizione professionale per i diisocianati.

Da segnalare la coerenza con documenti strategici quali:

- ✓ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- ✓ Coerenza con il piano europeo di lotta contro il cancro
- ✓ Coerenza con il regolamento REACH

Rispetto del principio di sussidiarietà

Sebbene i dati raccolti nel corso dei lavori preparatori alla proposta di Direttiva rivelino differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la fissazione dei valori limite per il piombo e i diisocianati, i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'esposizione a tali sostanze sono sostanzialmente simili in tutta l'UE ed entrambe le sostanze sono ampiamente utilizzate in un'ampia gamma di settori e paesi. Per questo motivo appare evidente che all'UE spetti sostenere gli Stati membri nel far fronte a tali rischi.

La protezione della salute dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione a queste sostanze è già disciplinata dalla normativa dell'UE, in particolare dalla direttiva sugli agenti chimici e dalla direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione, che possono essere modificate solo a livello dell'UE. La presente proposta si basa su lunghe e intense discussioni con tutti i portatori di interessi (rappresentanti delle associazioni dei lavoratori, delle associazioni dei datori di lavoro e dei governi). Ciò contribuisce a garantire che i principi di sussidiarietà e proporzionalità siano adeguatamente rispettati.

Il conseguimento di un livello uniforme di prescrizioni minime volte a garantire un migliore livello di salute e sicurezza, a sua volta, ridurrà al minimo le disparità nei livelli di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori tra gli Stati membri e nel mercato unico dell'UE.

Rispetto del principio di proporzionalità

In virtù del principio di proporzionalità (art. 5 TFUE) il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione

devono essere idonee e necessarie a conseguire il fine desiderato senza imporre un onere eccessivo agli Stati membri. Riguardo alla idoneità della proposta si può affermare che essa non modifica gli obiettivi e le prescrizioni generali delle direttive, ma si limita a proporre valori limite nuovi e rivisti tenendo pienamente conto delle informazioni scientifiche aggiornate e dei fattori di fattibilità socioeconomica, i quali sono stati oggetto di approfondite discussioni con tutti i portatori di interessi (rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei governi). A riguardo, la presente proposta è sostenuta da una relazione di valutazione d'impatto che l'accompagna, suffragata da uno studio esterno che ha raccolto informazioni per analizzare l'impatto sulla salute e sulle condizioni socioeconomiche e ambientali in relazione a possibili modifiche della direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione e della direttiva sugli agenti chimici. I costi e i benefici sono stati calcolati su un periodo di 40 anni. I benefici per la salute derivanti dalla revisione del limite di esposizione professionale, del limite per esposizione di breve durata e del valore limite biologico sono stati calcolati in termini di costi connessi alle malattie evitate.

I costi dell'opzione proposta per il piombo ammonterebbero a 30 000 EUR per impresa in 40 anni, il che rappresenta meno dell'1% del fatturato delle imprese. Per i diisocianati, un'impresa dovrebbe spendere 6 000 EUR in 40 anni, il che non rappresenterebbe neanche una quota significativa del suo fatturato.

Di seguito i principali risultati dello studio commissionato esternamente:

a. Impatto sui lavoratori

Per quanto riguarda il piombo, si stima che, in Europa, nei prossimi 40 anni si potrebbero prevenire circa 10.500 casi di malattia, con un beneficio per la salute monetizzato valutato tra i 160 e i 250 milioni di EUR. Per quanto riguarda i diisocianati, la mancanza di dati significa che non è possibile quantificare i benefici per i lavoratori.

b. Impatto sui datori di lavoro

I costi medi per le imprese nei prossimi 40 anni sono stimati in circa 750 milioni di EUR per le imprese che utilizzano il piombo e in 13,5 miliardi di EUR per le imprese che utilizzano i diisocianati. I costi medi per le imprese relativi al piombo rappresentano meno dell'1 % del loro fatturato. Le limitazioni dei dati per i diisocianati hanno determinato una probabile sottostima dei costi e dei benefici; per entrambe le sostanze, il calcolo dei costi è più semplice rispetto a quello dei benefici, come solitamente accade nell'ambito della salute e della sicurezza sul lavoro. Per i diisocianati, il periodo di transizione proposto fino al 31 dicembre 2028 contribuirà a mitigare i costi.

c. Impatti ambientali e impatti sui cambiamenti climatici

La presente proposta non ha un impatto significativo identificabile sull'ambiente. La riduzione dei valori limite per il piombo non dovrebbe avere un impatto sui cambiamenti climatici, anche se un maggiore utilizzo di batterie al piombo, ad esempio nei veicoli elettrici, contribuirà a

ridurre l'uso dei combustibili fossili. Al contempo un maggiore utilizzo di materiali isolanti a base di diisocianati migliorerà l'isolamento termico degli edifici, con una conseguente riduzione dell'uso di combustibili fossili per il riscaldamento. L'introduzione di valori limite per i diisocianati non avrà un impatto diretto al riguardo.

d. Impatto sugli Stati membri/sulle autorità nazionali

Per quanto riguarda l'impatto sugli Stati membri e sulle autorità nazionali, la proposta non dovrebbe comportare oneri amministrativi aggiuntivi. Gli Stati membri dovranno sostenere i costi relativi al recepimento dei nuovi valori limite, pari a 520 000 EUR per il piombo e a 970 000 EUR per i diisocianati. Tuttavia i benefici per le autorità pubbliche sono superiori ai costi. Tali benefici sono legati alla riduzione dei costi sanitari e, nel caso dei diisocianati, ai costi risparmiati per la fissazione dei valori limite nazionali. Si prevede un beneficio netto di 99 480 000 EUR per il piombo e di 780 000 EUR per i diisocianati. Non sono previste ulteriori prescrizioni, come ad esempio nuove attività di informazione per le autorità pubbliche. Per il recepimento dei valori limite fissati la Commissione effettuerà una valutazione della conformità in due fasi (controlli del recepimento e della conformità). La revisione dei valori limite per il piombo e l'introduzione di valori limite per i diisocianati, come previsto nella presente proposta, non dovrebbero avere alcuna incidenza sulle PMI situate negli Stati membri i cui valori limite nazionali sono uguali o inferiori ai valori proposti per il piombo o in cui sono già stati introdotti valori limite nazionali per i diisocianati. Può però verificarsi un impatto economico sulle PMI e su altre imprese negli Stati membri nei quali i valori limite biologici e i limiti di esposizione professionale attualmente vigenti per il piombo sono più elevati o non sono presenti valori limite per i diisocianati, come ad esempio l'Italia. Sulle PMI può essere molto maggiore l'impatto delle modifiche normative che introducono notevoli costi di adeguamento o amministrativi. Le loro dimensioni limitate rendono spesso più difficile l'accesso al capitale e il più delle volte a un costo maggiore rispetto a quello delle grandi imprese. Le PMI possono quindi essere esposte a costi proporzionalmente più elevati rispetto alle grandi imprese.

Si fa presente che si tratta di stime, che seppur indicative, sono riferite all'intero contesto socio-economico dell'UE. Probabilmente per avere una stima più precisa in termini di analisi costi/benefici a livello nazionale/regionale bisognerebbe avere un quadro d'insieme approfondito e dettagliato del contesto socio-economico e produttivo italiano.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

Valutazione del progetto e urgenza

Rispetto alla proposta di variazione dei valori limite dei composti inorganici del piombo:

Si concorda con le considerazioni inserite in premessa della proposta, e cioè che la riduzione dei livelli espositivi a sostanze chimiche pericolose presenti in ambiente di lavoro sia un percorso

vincente per tutelare sempre più la salute dei lavoratori e delle lavoratrici. Un abbassamento, come proposto, dei valori limite per i composti inorganici del piombo risulta coerente con quanto presente in letteratura scientifica rispetto ai rischi e possibili effetti registrabili anche per valori di concentrazione inferiori a quelli attualmente utilizzati come valori limite di esposizione [1-2]

Inoltre, in considerazione della capacità reprotossica di questi composti la valutazione legata anche alla differenza di genere, ed un livello cautelativamente inferiore per le lavoratrici in età fertile, si ritiene quanto mai opportuna, alla luce degli effetti sia sull'organismo femminile che sul possibile effetto sul feto documentati in letteratura [3-4].

Ci sono stati dibattiti sociali, già ampiamente condotti in paesi come gli Stati Uniti [5], relativamente all'esposizione professionale a composti del piombo e i rischi per la salute femminile, usati talvolta, storicamente, per discriminare il genere femminile.

1. Casarett & Doull's Essentials in Toxicology. di CD. Klaassen, JB. III Watkins, McGraw-Hill Education, 2010 .
2. AL Wani, A Ara, JA Usmani. Lead toxicity: a review Interdiscip Toxicol. 2015 Jun; 8(2): 55–64
3. M Vahter, A Åkesson, C Lidén, S Ceccatelli, M Berglund. Gender differences in the disposition and toxicity of metals. Environ Res 2007, 104: 85-95.
4. H Joo, JH Choi, E Burm , H Park , YC Hong, Y Kim, EH Ha, Y Kim, BN Kim, M Ha Gender difference in the effects of lead exposure at different time windows on neurobehavioral development in 5-year-old children. Sci Total Environ 2018 Feb 15;615:1086
5. RA Morello-Frosch. The politics of reproductive hazards in the workplace: class, gender and the history of occupational lead exposure. Int J Health Services, 1997, 27: 501-521.

Rispetto alla proposta di valori limite professionali da inserire in normativa per i diisocianati:

Si concorda con quanto illustrato in premessa, rispetto alla necessità di definire dei valori limite professionali europei per i diisocianati, in considerazione degli aspetti tossici associati all'esposizione a queste sostanze ampiamente documentati in letteratura.

Rispetto ai valori proposti (OEL 6ug/m³ e STEL 12ug/m³) si ritiene possano essere una scelta opportunamente cautelativa rispetto alle possibilità di rischio. Prendendo in considerazione i valori limite proposti dalle organizzazioni internazionali per queste sostanze è possibile evidenziare come la proposta oggetto di discussione permetta maggiormente di tutelare la salute dei lavoratori e delle lavoratrici (NIOSH Recommended Exposure Limit 6 ug/m³ con ceiling 50 ug/m³; ACGIH TWA = 36ug/m³ e STEL= 140ug/m³; OSHA TWA=50 ug/m³ e il CEILING = 140 ug/m³), richiamando anche i valori raccomandati per le 8 ore dal NIOSH, confortando sull'ordine di grandezza scelto per garantire la salute in ambiente di lavoro.

Allo stesso tempo, dobbiamo considerare l'impatto della proposta sul contesto socio-economico italiano, motivo per cui è necessario avere un quadro d'insieme approfondito e dettagliato in termini di analisi costi-benefici.

Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale che riconosce la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro quale principio affermato esplicitamente dal nostro ordinamento e requisito essenziale per lo sviluppo economico e sociale. Nel caso del piombo, la riduzione del limite di esposizione contribuirà a prevenire problemi di salute per i lavoratori, ad esempio in relazione alle funzioni riproduttive e allo sviluppo fetale. Per i diisocianati, un nuovo limite di esposizione scongiurerà i casi di asma e altre malattie respiratorie. Ciò può determinare, allo stesso tempo, un importante ritorno dal punto di vista economico-sociale in termini di aumento di produttività, riduzione dei costi dovuti ad assenteismo, riduzione delle spese mediche/legali/assicurative/previdenziali.

Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Di seguito alcune proposte o commenti sul limite di esposizione professionale (OEL) e sul valore limite biologico (BLV) per i composti inorganici del piombo che potrebbero essere oggetto di prospettive negoziali.

Proposta

Un valore transitorio (OEL e BLV) potrebbe essere utile per motivi di fattibilità della misurazione tecnica e per dare tempo sufficiente all'industria per attuare le necessarie misure di gestione del rischio

Giustificazione

Considerando la mancanza di dati consolidati sui costi, benefici e potenziali impatti complessivi per vari valori limite per il piombo e considerando che l'esistenza di una soglia è controversa nella comunità scientifica per gli effetti reprotossici del piombo. Queste sono solo alcune delle criticità.

Proposta

Gestione differenziata per i lavoratori con livelli elevati di piombo nel sangue prima dell'entrata in vigore della direttiva

Giustificazione

In caso di anzianità di servizio particolarmente importante, con documentata esposizione al piombo, sarebbe necessario monitorare il lavoratore da parte del medico competente per verificare che l'eventuale intossicazione cronica non abbia causato effetti/danni legati ad un accumulo di piombo piuttosto che a un'esposizione recente, valutando anche il possibile contributo alla piombemia di un'eventuale liberazione di piombo precedentemente accumulato. In tali casi, il lavoratore dovrebbe poter continuare a lavorare ma il livello di piombo nel sangue del lavoratore dovrebbe essere monitorato dal medico e/o dall'autorità preposta alla sorveglianza sanitaria per garantire che le concentrazioni mostrino una tendenza decrescente verso il nuovo valore limite.

Proposta

I periodi di transizione proposti probabilmente potrebbero essere molto più lunghi, in quanto associati a cambiamenti organizzativi, tecnologici e di trasformazione della produzione.

Giustificazione

Nel passaggio ai nuovi limiti, un periodo transitorio potrebbe essere utile per consentire alle aziende di provvedere tecnicamente e tecnologicamente agli aggiornamenti nei processi produttivi, nella scelta delle materie prime e nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, oltre che consentire ai medici competenti ad aggiornare i propri protocolli di sorveglianza sanitaria ai nuovi rischi specifici per la salute.

Proposta

Chiarire in che modo gli Stati membri dovrebbero recepire il valore guida biologico (BGV) per le donne in età fertile e, in particolare, se dovrebbe essere vincolante oppure indicativo

Giustificazione

Il BGV per il piombo è un indicatore di esposizione ma non di effetti avversi sulla salute facilmente identificabili. Pertanto, funge da marcatore sentinella per allertare i datori di lavoro sulla necessità di prestare particolare attenzione a questo potenziale rischio e di introdurre misure per garantire che qualsiasi esposizione al piombo e ai suoi composti inorganici non provochi effetti negativi sulle lavoratrici e sullo sviluppo del feto.

Proposta

Indicare nell'allegato III della proposta di direttiva che il piombo deve essere considerato una sostanza reprotossica priva di soglia (non-threshold reprotoxic substance)

Name of agent	EC No (¹)	CAS No (²)	Limit values						Notation	Transitional measures
			8 hours (³)			Short-term (⁴)				
			mg/m ³ (⁵)	ppm (⁵)	f/ml (⁵)	mg/m ³	ppm	f/ml		
Inorganic lead and its compounds			0.03						non-threshold reprotoxic substance	

C. Valutazione d'impatto

Impatto finanziario

Si ritiene opportuno evidenziare che per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi, delle nuove risorse e delle spese gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi.

Effetti sull'ordinamento nazionale
<p>Potrebbero verificarsi alcune situazioni di maggiore criticità, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) consentire alle aziende di provvedere tecnicamente e tecnologicamente agli aggiornamenti nei processi produttivi, nella scelta delle materie prime e nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori; b) attuare le necessarie misure di gestione del rischio; c) consentire ai medici competenti ad aggiornare i propri protocolli di sorveglianza sanitaria ai nuovi rischi specifici per la salute; d) monitorare il lavoratore da parte del medico competente per verificare che l'eventuale intossicazione cronica non abbia causato effetti/danni legati ad un accumulo di piombo piuttosto che a un'esposizione recente, valutando anche il possibile contributo alla piombemia di un'eventuale liberazione di piombo precedentemente accumulato; <p>Si tratta di criticità per le quali sono state definite alcune proposte e/o modifiche che rappresentano indicazioni per le quali si rimanda a successive decisioni nelle sedi e per le competenze opportune.</p>
Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali
<p>La norma incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012) anche in ottica di futuri negoziati.</p>
Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione
<p>Adeguamento dell'attuale normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p>
Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese
<p><i>Esempio:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>impatto positivo/negativo su ... perché (es. semplificazione procedure; maggiore informazione, ecc.);</i> • <i>Costi: economico-finanziari, altri oneri, ecc.</i> <p>Allo stato non si hanno elementi da fornire.</p>

Altro

Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate anche in relazione alle proposte indicate sopra.



Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17 marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 98/24/CE del Consiglio e della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e i diisocianati

- **Codice della proposta:** COM(2023) 71final del 15/02/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0033(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento
Articolo 1 Modifica Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro: <i>a) Allegato I.</i> Modificato conformemente all'allegato I della proposta di direttiva; <i>b) Allegato II.</i> I punti 1, 1.1, 1.2 e 1.3 sono soppressi	D.lgs 81/2008 e s.m.i. <i>Titolo IX. Sostanze pericolose:</i> - Capo I "protezione da agenti chimici" - Capo II "protezione da agenti cancerogeni e mutageni" <i>Allegato XXXVIII. Valori limite di esposizione professionale</i> Allegato così modificato dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 18 maggio 2021 di recepimento della direttiva n. 2019/1831/UE della	(natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria) Con uno o più Decreti del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti
Articolo 2 Modifica Direttiva 2004/37/CE		

<p>sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.</p> <p>a) <i>Allegato III</i>. E' stata aggiornata la tabella relativamente al valore limite di esposizione occupazionale del piombo che non deve essere superiore a 0,03 mg/m³ espresso come media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore;</p> <p>b) <i>Allegato III bis</i>. E' stata aggiornata la tabella relativamente al valore limite biologico per il piombo che non deve essere superiore a 15 µg/100ml di sangue.</p> <p>Articolo 3</p> <p>a) Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione;</p> <p>b) Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri;</p> <p>c) Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente</p>	<p>Commissione del 24 ottobre 2019 che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici, in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio, e modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione.</p> <p><i>Allegato XXXIX. Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria</i></p> <p>Piombo e suoi composti ionici.</p> <p>1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico è il seguente: 60 µg Pb/100 ml di sangue. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.</p> <p>2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando: l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m³; nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 µg Pb/100 ml di sangue.</p>	<p>dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati Allegato XXXVIII, Allegato XXIX, Allegato XL e Allegato XLI in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore (Articolo 232 – D.Lgs 81/2008)</p>
---	--	--

direttiva		
Articolo 4 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.		
Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.		

Siglato
Il dirigente
Roberto Maria Giordano

Il Segretario Generale
Concetta Ferrari

